



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vicepresidente

Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti

Via Vannetti, 32 - 38100 Trento

Tel. 0461492600 - Fax 0461492601

e-mail: ass.lavoripubblici@provincia.tn.it

Egregi Signori,

Assessori provinciali

**Segretario generale della Presidenza
della Giunta provinciale**

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

Direttori di Agenzie

Spettabile

**Associazione Artigiani e Piccole
imprese della provincia di Trento**

Via Brennero, 182

38100 TRENTO

Spettabile

**Unione Commercio, Turismo
e Attività di Servizio**

Via Solteri, 78

38100 TRENTO

Spettabile

Confesercenti del Trentino

Via Maccani, 207

38100 TRENTO

Spettabile

**Federazione Trentina della
Cooperazione**

Via Segantini, 10

38100 TRENTO

Spettabile
**Federazione provinciale dei Consorzi
irrigui e di miglioramento fondiario**
Via Giusti, 40
38100 TRENTO

Spettabile
**Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trento**
Piazza S.M. Maggiore, 23
38100 TRENTO

Spettabile
**Ordine degli Architetti della
Provincia di Trento**
Vicolo Galasso, 19
38100 TRENTO

Spettabile
**Collegio dei Geometri della
Provincia di Trento**
Via Brennero, 52
38100 TRENTO

Spettabile
Opera Universitaria
Via Zanella, 1/A
38100 TRENTO

Spettabile
**U.P.I.P.A. Unione prov.le
Istituzioni per l'Assistenza**
Via Sighele, 7
38100 TRENTO

Spettabile
Trentino Sviluppo Spa
Via Zeni, 8
38068 ROVERETO

Spettabile
**Agenzia Provinciale per la
Protonterapia — ATreP**
Via Perini, 181
38100 TRENTO

Spettabile
**Associazione degli Industriali
della Provincia di Trento**
Via De Gasperi, 77
38100 TRENTO

Spettabile
**Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati**

Galleria Tirrena, 10
38100 TRENTO

Spettabile
**Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura**
Via Calepina, 13
38100 TRENTO

Spettabile
C.G.I.L. del Trentino
Via Muredei, 8
38100 TRENTO

Spettabile
C.I.S.L. del Trentino
Via S. Croce, 71
38100 TRENTO

Spettabile
U.I.L. del Trentino
Via G. Matteotti, 20/1
38100 TRENTO

Spettabile
Trentino Network S.r.l.
Via Gilli, 2
38100 TRENTO

Spettabile
Azienda Multiservizi Rovereto
Via Pasqui, 10
38068 ROVERETO (TN)

Spettabile
Informatica Trentina S.p.A.
Via Gilli, 2
38100 TRENTO

Spettabile
Patrimonio del Trentino S.p.A.
Via Zambra, 42 — Torre B sud Top Center
38100 TRENTO

Spettabile
Fondazione B. Kessler
Via S. Croce, 77
38100 TRENTO

Spettabile
Fondazione E. Mach
Via E. Mach, 1
38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE

Spettabile

**Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari**
Via Degasperi, 79
38100 TRENTO

Spettabill
Comuni Trentini
LORO SEDI

Spettabill
Comprensori
LORO SEDI

Spettabile
Enti Strumentali
LORO SEDI

Trento, 5 SET. 2010

Prot. n. 246481/D327/3.5.-2010-185

Oggetto: Indicazioni per l'applicazione della disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici, con particolare riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2010 recante: "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi."

Si porta a conoscenza delle strutture in indirizzo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2010 recante: "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi."

Il decreto individua, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253 comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, le fattispecie e le modalità per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle **lavorazioni contabilizzate nell'anno 2009**.

Le disposizioni del citato decreto non si applicano agli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale il cui bando (o lettera di invito) sia stato pubblicato (o inviata) dopo il 4 gennaio 2006.

In data 4 gennaio 2006, infatti, è entrata in vigore la legge provinciale n. 20/2005 con cui è stato integrato l'art. 46 ter della legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici. Pertanto, agli affidamenti il cui bando (o lettera di invito) sia stato pubblicato (o inviata) dopo il 4 gennaio 2006, di importo sia superiore che inferiore o uguale alla soglia di applicazione del diritto comunitario, si applicano le disposizioni della legge provinciale, per la quale non è stata ancora emanata la disciplina attuativa. Per tali casi, il procedimento di

riconoscimento della compensazione è rinviato all'adozione dei predetti atti amministrativi.

Ciò premesso, si ritiene utile fornire alcune indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni statali in materia di compensazione per aumenti straordinari dei prezzi di materiali da costruzione ed in particolare del citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2010 recante: "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.", relativamente alla compensazione dei prezzi in aumento per materiali contabilizzati nel solo anno 2009.

Si trasmette pertanto l'allegata circolare, evidenziando che la medesima è pubblicata nel sito www.appalti.provincia.tn.it nella sezione "Normativa e strumenti/Circolari PAT".

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate dettagliatamente ed inviate esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo agenziaperservizi@provincia.tn.it.

Ringraziando per l'attenzione, si inviano cordiali saluti.

- dott. Alberto Pacher -

Con il **Decreto Ministeriale 9 aprile 2010** "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi" viene data attuazione, **per il 2009**, a quanto disposto dagli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevedono che entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilevi con proprio decreto le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

Le norme citate prevedono che qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero per i lavori pubblici nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse previste tra imprevisti e le somme relative al ribasso d'asta.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Le disposizioni del citato decreto non si applicano agli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale il cui bando (o lettera di invito) sia stato pubblicato (o inviata) dopo il 4 gennaio 2006.

In data 4 gennaio 2006, infatti, è entrata in vigore la legge provinciale n. 20/2005 con cui è stato integrato l'art. 46 ter della legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici introducendo disposizioni specifiche in materia di adeguamento dei prezzi dei contratti di lavori pubblici, poi modificate ad opera della legge provinciale n.10 del 2008 e rese immediatamente applicabili in virtù dell'art. 29 della l.p. n. 16 del 2008. L'attuale disciplina provinciale recata dai commi 4 e 5 dell'art. 46 ter della l.p. n. 26 del 1993, trova applicazione, pertanto, a valere dagli appalti di lavori pubblici il cui bando (o lettera di invito) sia stato pubblicato (o inviata) dopo l'entrata in vigore della citata legge provinciale n. 20/2005 e pertanto dopo il 4 gennaio 2006.

Diversamente, per tutti i contratti di lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o, rispettivamente, inviati prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 (cioè prima del 4 gennaio 2006) trova applicazione la disciplina di fonte statale, di cui ora all'art. 133 del D.Lgs. 163 del 2006 e relativi decreti attuativi, compreso il decreto in oggetto.

Per l'applicazione del decreto in oggetto, l'appaltatore deve, **a pena di decadenza**, aver fatto istanza di compensazione (non è necessaria l'iscrizione di riserva) alla stazione appaltante entro il **05 luglio 2010** (cioè entro 60 gg dalla data di pubblicazione del decreto anzidetto, avvenuta il 05 maggio 2010). L'Amministrazione può chiedere l'**integrazione** dell'istanza con la documentazione di seguito esposta, fissando un **termine** per la consegna della medesima.

La procedura di compensazione di cui all'oggetto **non si applica** ai contratti per i quali, alla data del 05 luglio 2010, sia già stato assunto il

provvedimento di approvazione del certificato di collaudo e di accertamento del credito residuo dovuto all'appaltatore.

Il citato Decreto Ministeriale 9 aprile 2010 stabilisce che gli unici materiali che hanno subito tra il 2009 ed il 2008 una variazione superiore al 10% (ma si tratta, con esclusione dei geotessili, di variazioni negative e, quindi, di diminuzione dei prezzi) sono i seguenti:

MATERIALI	U.M.	Prezzo medio 2008	Variazione 2009 su 2008	%
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,68	-26,09%	
Rete elettrosaldata	Kg	0,64	-21,54%	
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,82	-19,21%	
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore, lisce, piane, striate	Kg	0,85	-16,31%	
Lamiere in acciaio «Corten»	Kg	1,05	-17,26%	
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,26	-15,16%	
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,82	-17,97%	
Binari ferroviari	Kg	1,46	-17,67%	
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,99	-13,50%	
Fili di rame conduttori	Kg	7,91	-20,32%	
Profilati in rame per lattoniere e lastre	Kg	7,50	-20,13%	
Geotessile tessuto non tessuto	Mq	1,55	+11,78%	

Per quanto concerne le variazioni tra l'anno 2008 e l'anno 2007 gli unici materiali che hanno subito una variazione superiore al 10% sono i seguenti:

MATERIALI	U.M.	Prezzo medio 2007	Variazione 2008 su 2007	%
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,54	27,50%	
Rete elettrosaldata	Kg	0,55	15,46%	
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,67	22,01%	
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore, lisce, piane, striate	Kg	0,73	15,80%	
Lamiere in acciaio «Corten»	Kg	0,85	23,64%	
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria	Kg	1,58	12,12%	

(gronde, pluviali e relativi accessori)

Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	2,94	10,83%
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	1,96	11,28%
Fili di rame conduttori	Kg	6,86	15,30%
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,72	14,68%
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	Kg	1,34	11,83%
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,64	17,66%
Cemento tipo 325	q	9,20	10,36%

Il decreto in esame dispone inoltre che, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5, e 6, e 253 comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle **lavorazioni contabilizzate nell'anno 2009**, si fa riferimento:

- ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del decreto 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008 (fattispecie non applicabile ai lavori pubblici di interesse provinciale i cui bandi o lettere di invito siano stati pubblicati o inviati dopo il 4 gennaio 2006);
- ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007 (fattispecie non applicabile ai lavori pubblici di interesse provinciale i cui bandi o lettere di invito siano stati pubblicati o inviati dopo il 4 gennaio 2006);
- ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006 (fattispecie non applicabile ai lavori pubblici di interesse provinciale i cui bandi o lettere di invito siano stati pubblicati o inviati dopo il 4 gennaio 2006);
- ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora **l'offerta sia stata presentata nel 2005**;
- ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora **l'offerta sia stata presentata nel 2004**;
- ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto 9

aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora **l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente**.

Per quanto riguarda le modalità operative di **determinazione della compensazione** di cui all'oggetto nonché di **copertura finanziaria e pagamento** della medesima, si rinvia a quanto già esposto nella precedente circolare del 10 febbraio 2010, prot. n. 467-D327-10/MG, pubblicata sul sito www.appalti.provincia.tn.it nella sezione "Normative e strumenti/Circolari PAT".

In particolare, si ritiene di poter continuare a fare riferimento alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di data 4 agosto 2005, n. 871 recante *"Modalità operative per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni"* (G.U. n. 186 dell'11 agosto 2005).

Si ricorda che è necessario, ai fini dell'attivazione della procedura di compensazione in oggetto, che **l'Appaltatore dia dimostrazione dell'effettiva maggiore onerosità subita**. Al riguardo l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito che *"alle imprese compete l'onere di dimostrare, con la presentazione dei documenti di acquisto dei materiali, di avere effettivamente sostenuto per ogni singolo materiale ammissibile all'adeguamento dei prezzi, un incremento di costi rispetto ai prezzi di mercato vigenti al momento dell'offerta."*

Va inoltre evidenziato che il decreto in parola prevede per parecchi materiali **variazioni in negativo**. In tali casi, ai sensi della citata circolare ministeriale 4 agosto 2005, n. 871 *"la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante"*.

Pertanto, nel provvedimento di determinazione delle compensazioni da riconoscere all'appaltatore, ai sensi del decreto in esame, si dovrà provvedere anche all'accertamento di eventuali crediti dell'amministrazione, operando ai sensi dell'art. 51, comma 4 della l.p. 7/1979 in materia di contabilità, che espressamente dispone *"Qualora un soggetto, escluso lo Stato e la regione Trentino - Alto Adige, abbia nei confronti della Provincia un debito giunto a scadenza, la Provincia, nei casi previsti dagli articoli 1241 e seguenti del codice civile, può disporre la regolazione contabile di eventuali pagamenti che la Provincia debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione alla concessione di contributi o all'assegnazione di somme, attraverso l'emissione di un titolo di spesa commutabile in quietanza di entrata. Negli altri casi la Provincia può disporre la sospensione dei suddetti pagamenti fino a quando il debitore non abbia assolto il proprio debito."* La disposizione di cui al predetto comma 4 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale.

Per la determinazione del credito dell'amministrazione per variazioni in negativo del costo dei materiali, si provvede d'ufficio secondo le stesse modalità previste per le variazioni in aumento, ma senza prendere in considerazione alcuna documentazione dell'appaltatore in ordine all'acquisto dei predetti materiali.

Ad integrazione delle precedente circolare del 10 febbraio 2010 già citata, si ritiene necessario fornire ulteriori indicazioni operative relativamente all'applicazione di una voce specifica della D.M. 30 aprile 2009 recante "Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale superiori all'8 % relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi".

Ci si riferisce nello specifico al **materiale "nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati"**, per il quale l'applicazione del citato D.M. ha comportato significative problematiche interpretative con riferimento alla barriere stradali.

In primo luogo, si rileva la "novità" del predetto materiale. Infatti esso non compare nei precedenti decreti attuativi dell'articolo 133 del D. Lgs. n 163/2006 nella medesima materia. Tuttavia, nel D.M. del 2009 sono riportati anche altri materiali, già previsti dai precedenti decreti attuativi e quindi utilizzati per la compensazione delle barriere stradali, quali ad esempio "lamiere in acciaio Corten" e "lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate".

In secondo luogo, si rileva l'anomalia del prezzo medio indicato per il predetto materiale, che, infatti, risulta difforme rispetto al prezzo di mercato delle barriere stradali in acciaio anche zincato nonché al prezzo indicato dai predetti decreti attuativi dell'articolo 133 del D. Lgs. n 163/2006 relativamente ai medesimi anni presi in considerazione dal D.M. del 2009. Ciò risulta confermato anche dalla documentazione prodotta dalle Imprese appaltatrici relativamente al prezzo effettivamente pagato per l'acquisto di barriere stradali.

Queste particolarità comportano significative difficoltà nell'individuazione pratica delle voci di progetto a cui applicare il decreto, non potendo trovare riscontri oggettivi con prodotti di mercato di normale utilizzo.

Ciò posto, in primo luogo, **l'applicazione della voce "nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati" deve rimanere residuale** rispetto alle altre voci indicate dal medesimo decreto, a cui si deve continuare a fare riferimento qualora siano già state utilizzate negli anni precedenti per compensazioni relative alle barriere stradali. Ad esempio, per barriere stradali in acciaio Corten si continuerà ad applicare le relativa voce del decreto.

L'applicazione della voce "nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati" **deve inoltre riferirsi al solo elemento "nastro" di cui si compone la barriera stradale**, mentre per gli altri elementi della barriere, relativi ai sistemi di fissaggio e di ancoraggio (es. montanti, distanziatori, supporti, dispositivi di sganciamento, dissipatori di energia, altre barre, bulloneria), continuano a trovare applicazione le restanti relative voci del decreto.

L'applicazione della voce "nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati" **non può in ogni caso comportare il riconoscimento di una compensazione maggiore rispetto alla perdita effettivamente patita e dimostrata dalle imprese appaltatrici.**

Tale criterio, **da assumere in via generale**, si desume, infatti, dalla finalità della normativa di riferimento in materia, volta a garantire nel tempo il perdurare di un corretto equilibrio contrattuale.